

La IV Conferenza Internazionale del Lavoro

I. La IV sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale permanente del Lavoro si svolse a Ginevra dal 18 ottobre al 3 novembre 1922 sotto la presidenza di Lord Burnham. Dei 54 Stati attualmente membri dell'Organizzazione erano rappresentati i 35 Stati seguenti, sebbene non tutti con delegazione completa a norma dell'art. 389 del trattato di Versailles: Austria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Canada, Cile, Cina, Cuba, Cecoslovacchia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, India, Italia,* Lettonia, Norvegia, Paraguay, Polonia, Portogallo, Romania, Stato Serbo-Croato-Sloveno, Siam, Spagna, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Ungheria, Uruguay, Venezuela.

Gli argomenti iscritti all'ordine del giorno della Conferenza agli effetti dell'eventuale adozione di raccomandazioni o progetti di convenzione erano i seguenti:

I. Revisione della parte XIII del Trattato di Versaglia e delle parti corrispondenti degli altri Trattati di pace:

a, in vista della riforma della composizione del Consiglio d'amministrazione;

b, in vista delle modificazioni concernenti la periodicità delle sessioni delle Conferenze.

II. Comunicazioni all'Ufficio internazionale del Lavoro delle informazioni statistiche o di altra natura riguardanti l'emigrazione, l'immigrazione, il rimpatrio o il transito degli emigranti.

* La Delegazione italiana era così composta: DELEGATI GOVERNATIVI: S. E. G. De Michelis, Commissario generale dell'emigrazione; comm. L. Solinas, Direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; *Consiglieri tecnici*: prof. T. Perassi, commissario dell'emigrazione; comm. F. Labriola, consigliere per l'emigrazione presso la legazione italiana a Berna; dott. G. Cau, primo segretario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. DELEGATO PADRONALE: on. avv. G. Olivetti, segretario generale della Confederazione dell'Industria italiana, membro del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro; *Consiglieri tecnici*: ing. E. Marchesi; dott. Balella e comm. F. Jarach. DELEGATO OPERAIO: on. L. D'Aragona, segretario generale della Confederazione generale del Lavoro; *Consiglieri tecnici*: on. P. G. Piemonte; dott. G. Valente; avv. T. Cortis; on. Dino Grandi; sig. L. Giannitelli.

voro di studiare il problema a fondo e di preparare un rapporto da sottoporre ai Governi, domandando ad essi di voler formulare le loro osservazioni quattro mesi almeno prima della prossima Conferenza.»

La conferenza nella seduta del 2 novembre approvò senza discussione la risoluzione proposta dalla Commissione.

7. SUL PROBLEMA DELLA DISOCCUPAZIONE. — Il direttore dell'Ufficio presentò alla Conferenza uno speciale rapporto sull'inchiesta relativa alla disoccupazione, deliberata dalla Conferenza nella sessione del 1921. Per l'esame di tale rapporto, la Conferenza nominò una Commissione di 21 membri, che si elesse a presidente sir David James Shackleton e M. Max Lazard a relatore. La Commissione prese in esame le proposte formulate nel rapporto speciale del Direttore ed approvò uno schema di risoluzione da sottoporre alla Conferenza, che nelle sedute del 1° e 2 novembre dedicò al problema una discussione notevolmente ampia. Con qualche modificazione, la Conferenza adottò la risoluzione proposta dalla Commissione:

1°. La Conferenza delibera che sia proseguita l'azione iniziata per rendere più comparabili internazionalmente e per migliorare nazionalmente le statistiche della disoccupazione;

2°. La Conferenza delibera che l'Ufficio internazionale del Lavoro esegua attivamente i suoi lavori di documentazione e di coordinazione internazionali relativi alla disoccupazione, in conformità alle precedenti decisioni della Conferenza internazionale del Lavoro; che, in particolare, l'inchiesta documentaria permanente condotta dall'ufficio si riferisca ai movimenti rispettivi della produzione e del consumo delle varie categorie di merci;

3°. La Conferenza delibera che il Consiglio d'Amministrazione esamini l'opportunità della pubblicazione periodica del risultato di questi lavori, conforme al voto espresso dalla Conferenza economica internazionale di Genova;

4°. La Conferenza delibera che l'Ufficio internazionale del Lavoro faccia ricerche speciali sulle cause e sui rimedi della disoccupazione stagionale.

5°. La Conferenza delibera che, all'intento di combattere le crisi di disoccupazione, l'Ufficio internazionale del Lavoro sia incaricato di studiare in modo speciale, in collaborazione con la sezione economica e finanziaria della Società delle Nazioni, il problema delle crisi di disoccupazione, del loro ripetersi e delle oscillazioni dell'attività economica; di raccogliere e

raffrontare segnatamente i risultati delle indagini condotte in vari paesi e di far conoscere i provvedimenti presi per sorreggere l'attività economica e rendere stabile il mercato del lavoro;

6°. In ciò che concerne la crisi odierna, la Conferenza, prendendò nota della risoluzione della III assemblea della Società delle Nazioni così concepita

« L'assemblea, presa conoscenza delle decisioni della Conferenza generale del Lavoro del 1921, che ha fatto domanda di un'inchiesta sugli aspetti nazionali e internazionali della crisi di disoccupazione e sui mezzi per combatterla, e che ha invitato l'Ufficio internazionale del Lavoro a fare appello alla collaborazione della sezione economica e finanziaria della Società delle Nazioni per la soluzione da darsi ai problemi finanziari ed economici messi innanzi dall'inchiesta;

« Invita l'Organizzazione economica e finanziaria a determinare sollecitamente la portata e i metodi di questa collaborazione e a fornire tutte le informazioni di cui essa dispone all'inchiesta intrapresa dall'Ufficio internazionale del Lavoro ».

Delibera che l'Ufficio internazionale del Lavoro, in conformità della risoluzione già presa dalla stessa Conferenza nella sua 3ª sessione, mettendosi di accordo con l'Organizzazione economica e finanziaria della Società delle Nazioni sui modi da seguire per la compilazione della statistiche necessarie, chieda alla detta Organizzazione tutti i dati opportuni relativi agli effetti della politica monetaria, finanziaria e commerciale dei vari paesi sulle possibilità d'impiego dei lavoratori d'ambo i sessi.

8. REVISIONE DEL REGOLAMENTO DELLA CONFERENZA. — Nella terza sessione la Conferenza aveva deciso di rinviare al Consiglio d'Amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro la questione della revisione del regolamento della Conferenza, invitandolo a porre tale questione all'ordine del giorno della IV Sessione. Il Consiglio, in conformità a tale risoluzione, prese in esame il rapporto della Sotto-commissione del Regolamento della Conferenza del 1921 e sottopose alla Conferenza le modificazioni da essa proposte al vigente regolamento della Conferenza. Tali proposte modificazioni vennero esaminate dalla commissione delle riforme costituzionali, che vi portò qualche variante. La Conferenza discusse la revisione del regolamento nelle sedute del 27 ottobre ed adottò definitivamente il nuovo testo del regolamento nella seduta del 3 novembre.

9. PROPOSTE E RISOLUZIONI VARIE. — Nel corso della sessione vennero presentate alla Conferenza, da parte dei singoli delegati,

varie proposte di risoluzioni, che, a norma del regolamento, vennero esaminate dalla Commissione delle proposte. Fra le varie proposte la Conferenza, su conformi conclusioni delle Commissioni, adottò la risoluzione seguente proposta dal delegato operaio svedese Thorberg a nome del gruppo operaio e relativa alle condizioni di vita delle classi operaie nei paesi a cambio deprezzato.

« La Conferenza, considerando le vivissime inquietudini dei lavoratori causate dal recente abbassamento del tenore di vita in alcuni paesi ;

considerando che tale depressione del tenore di vita procede parallelamente al deprezzamento continuo dei cambi di certi paesi, per esempio della Germania;

considerando che in questi paesi la diminuzione delle condizioni di vita rischia di portare ad una situazione estremamente precaria della popolazione e, per compenso, degli operai, e di mettere in pericolo anche la generazione futura ;

considerando il gran numero di lavoratori colpiti da tale stato di cose, che potrebbe propagarsi negli altri paesi ;

ricordando la parte XIII del Trattato di Versailles e specialmente le parole « la garanzia d'un salario che assicuri delle condizioni di vita convenienti ».

Dà incarico all'Ufficio internazionale del Lavoro di fare uno studio documentario sul tenore di vita degli operai in confronto con l'anteguerra in Germania e negli altri paesi a cambio fortemente deprezzato, allo scopo di far la luce sulla situazione e di conoscere i mezzi già impiegati o proposti in tali paesi per assicurare agli operai delle condizioni di vita adeguate.

Varie altre proposte di risoluzione vennero rinviate al Consiglio d'amministrazione.

La Conferenza, nella seduta del 3 novembre, prima di chiudere i propri lavori, espresse solennemente i propri sentimenti di riconoscenza verso il Consiglio federale svizzero ed il Consiglio di Stato della Città e Cantone di Ginevra per l'offerta generosa delle aree che essi hanno messo a disposizione della Società delle Nazioni per la costruzione della sede definitiva dell'Ufficio internazionale del Lavoro, vedendo in tale offerta una nuova testimonianza della simpatia industriale della Svizzera per le opere di progresso sociale e specialmente dell'interesse che essa annette allo sviluppo dell'Organizzazione internazionale del Lavoro.

La Conferenza fu, inoltre, chiamata a discutere su altre questioni attinenti all'attività dell'Organizzazione e per le quali aveva la competenza di adottare delle risoluzioni.

2. RELAZIONE DEL DIRETTORE. Secondo il sistema adottato per le precedenti sessioni, il Direttore dell'Ufficio internazionale del Lavoro aveva fatto pervenire, prima dell'apertura della sessione, a tutti i Membri dell'Organizzazione un ampio rapporto, in cui erano illustrati i problemi d'organizzazione generale, i risultati ottenuti nel campo della legislazione internazionale del Lavoro e gli studi e le indagini intraprese dall'Ufficio. Nella seduta plenaria del 20 ottobre, il Direttore Albert Thomas illustrò con un'efficace esposizione orale i punti principali del suo rapporto. Seguì un'ampia discussione, nel corso della quale tutti gli oratori, sia governativi che padronali ed operai, resero omaggio al fervore di operosità con la quale Albert Thomas dirige l'Ufficio. In sede di tale discussione, che consentiva ai vari oratori di accennare ai più disparati problemi, il delegato operaio italiano on. D'Aragona credette conveniente di fare innanzi alla Conferenza degli apprezzamenti sulle condizioni delle organizzazioni sindacali operaie in Italia di fronte al movimento fascista. In assenza del primo delegato governativo comm. De Michelis, il secondo delegato governativo comm. Solinas si affrettò a fare alla Conferenza in termini misurati ma energici una dichiarazione nella quale dopo aver spiegato quali erano le condizioni delle varie organizzazioni sindacali in Italia, fece rilevare, fra il consenso dell'assemblea, come qualsiasi decisione od apprezzamento della Conferenza su una questione, che toccava la politica interna di uno Stato, sarebbe stato inammissibile e lesivo della sovranità nazionale. Ai vari oratori rispose il Direttore Albert Thomas dando schiarimenti ed informazioni sulle questioni prospettate nel corso della discussione e chiudendo con un appello ad assecondare con fiducia lo sforzo dell'Organizzazione internazionale del Lavoro.

3. RIFORMA DELLA COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. Alla Conferenza venne sottoposto un progetto

di emendamento all'art. 393 del trattato di Versailles, proposto dal Consiglio d'Amministrazione. Secondo tale progetto, il numero dei componenti il Consiglio d'amministrazione si portava a 36, fermo restando la proporzione nella distribuzione di essi fra i tre gruppi, e cioè 16 governativi, 8 padronali ed 8 operai; in luogo di assegnare 8 seggi governativi agli Stati che «hanno maggiore importanza industriale», si proponeva di designare nominativamente sei Stati (Germania, Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna, Italia e Giappone) come aventi il diritto ad un rappresentante governativo nel Consiglio, mentre gli altri dieci membri rappresentanti i Governi sarebbero stati eletti da tutti i delegati governativi alla Conferenza, nel senso che i delegati governativi, analogamente a quanto è stabilito per i delegati padronali ed operai, avrebbero eletto direttamente i dieci individui e non designato i Governi, che avrebbero nominato il loro rappresentante nel Consiglio.

La Commissione delle riforme costituzionali, che esaminò il progetto del Consiglio di amministrazione per riferire alla Conferenza, discusse ampiamente il progetto e vi introdusse alcune modificazioni. In particolare la Commissione propose che i dieci membri governativi del Consiglio, oltre i 6 nominati dai Governi degli Stati nominativamente elencati, non fossero eletti direttamente dal gruppo dei delegati governativi, ma fossero nominati dai Governi degli Stati a ciò designati dal gruppo dei delegati governativi, ritenendo a ragione, che il sistema proposto nel progetto del Consiglio non si conformasse ai principi generali su cui è costituita l'Organizzazione internazionale del Lavoro.

Anche alla Conferenza il progetto presentato dalla Commissione delle riforme costituzionali diede luogo ad un ampio dibattito. Il delegato governativo canadese Lapointe ed il delegato operaio indiano Basu presentarono un emendamento col quale in luogo di indicare nominativamente 6 Stati aventi diritto alla rappresentanza governativa nel Consiglio, si proponeva di mantenere la formula attualmente vigente, che riserva 8 seggi governativi del Consiglio agli 8 Stati aventi maggiore importanza industriale, senza indicare nominativamente tali Stati, la cui

determinazione in caso di contestazione è fatta, ed occorrendo è riveduta, dal Consiglio della Società delle Nazioni. Contro questo emendamento si pronunciò il delegato governativo belga prof. Mahaim, facendo rilevare gl'inconvenienti che già si erano riscontrati nella determinazione degli 8 Stati aventi maggiore importanza industriale ed il vantaggio che offriva la formula proposta dalla Commissione, la quale si avvicinava di più al criterio dell'uguaglianza di tutti gli Stati nella costituzione del Consiglio. Ma la Conferenza accolse l'emendamento Lapointe-Basu. Così pure la Conferenza accolse un emendamento proposto dal delegato governativo polacco Sokal, col quale i delegati governativi degli Stati, che hanno diritto alla rappresentanza governativa nel Consiglio, si escludono dal partecipare alla designazione degli altri 8 Stati, a ciascuno dei quali spetterà di nominare un rappresentante governativo nel Consiglio.

Il nuovo testo dell'art. 393 del trattato di Versailles e degli articoli corrispondenti degli altri trattati di pace adottato dalla Conferenza è così definitivamente redatto:

« L'Ufficio internazionale del Lavoro sarà posto sotto la direzione di un Consiglio di Amministrazione composto di 32 persone :

- 16 rappresentanti i Governi ;
- 8 rappresentanti i padroni ;
- 8 rappresentanti gli operai.

Delle 16 persone rappresentanti i governi, 8 saranno nominate dai Membri che hanno maggiore importanza industriale e 8 saranno nominate dai Membri designati a tal'uopo dai delegati governativi alla Conferenza esclusi i delegati degli 8 Membri sopra menzionati. Dei 16 membri rappresentati, 6 dovranno essere di Stati non europei.

Le eventuali contestazioni circa la determinazione dei Membri che hanno maggiore importanza industriale saranno risolte dal Consiglio della Società delle Nazioni.

Le persone che rappresentano i padroni e le persone che rappresentano gli operai saranno elette rispettivamente dai delegati padronali e dai delegati operai alla Conferenza. Due rappresentanti dei padroni e due rappresentanti degli operai dovranno appartenere a Stati non europei.

Il Consiglio sarà rinnovato ogni tre anni.

Il modo di provvedere ai seggi vacanti, la nomina dei supplenti e le altre questioni della stessa natura potranno essere risolte dal Consiglio, salvo approvazione della Conferenza.

Il Consiglio di Amministrazione eleggerà nel suo seno un Presidente e stabilirà il suo regolamento. Esso si riunirà alle date che fisserà esso medesimo. Dovrà essere tenuta una sessione speciale quante volte 12 persone appartenenti al Consiglio ne facciano domanda scritta ».

Tale testo fu adottato dalla Conferenza nel voto finale per appello nominale con 82 voti favorevoli, 2 contrari e 6 astenuti. Essendo stato adottato con maggioranza dei due terzi dei voti emessi dai delegati presenti, l'emendamento all'art. 393 del Trattato risulta validamente adottato a norma dell'art. 422. Esso, però, a norma dello stesso articolo non entrerà in vigore se non quando sarà stato ratificato dagli Stati i cui rappresentanti formano il Consiglio esecutivo della Società delle Nazioni e dai tre quarti dei membri.

4. PERIODICITÀ DELLE SESSIONI DELLA CONFERENZA. Secondo l'art. 389 del trattato di Versailles, la Conferenza generale si riunisce ogni volta che sia necessario ed almeno una volta all'anno. La IV sessione della Conferenza venne chiamata a pronunciarsi sull'opportunità di modificare tale disposizione relativa alla periodicità dalle sessioni della Conferenza.

La Commissione delle riforme costituzionali esaminò, in primo luogo, la prima delle due proposte formulate dal Consiglio d'amministrazione, diretta a modificare l'art. 389 del trattato di Versailles nel senso che la sessione della Conferenza si tenga almeno una volta ogni due anni. Tale proposta venne respinta dalla Commissione, la quale, però, riconobbe l'opportunità di regolare la convocazione delle sessioni annuali delle Conferenze in modo di rimediare agli inconvenienti che si sono rilevati. La Commissione ritenne che ciò fosse possibile adottando alcuni criteri di massima circa gli argomenti da iscriversi all'ordine del giorno delle sessioni annue della Conferenza. In conformità a tali concetti la Commissione decise di sottoporre alla Conferenza le due seguenti risoluzioni:

a) La commissione, mentre propone di mantenere l'attuale testo del paragrafo 1 dell'articolo 389, raccomanda che la Conferenza tenga alternativamente delle sessioni di preparazione e delle sessioni di decisione.

Nello esame delle questioni iscritte all'ordine del giorno, le prime sessioni saranno consacrate alla discussione generale dei progetti preliminari (*avant-projets*) di convenzione o dei progetti di raccomandazione, che daranno luogo solamente a votazioni alla semplice maggioranza. Il voto finale nell'insieme di queste decisioni nelle condizioni previste dal 2° paragrafo dell'articolo 405, cioè alla maggioranza dei due terzi, avrà luogo alla fine della sessione successiva.

b) La commissione raccomanda alla Conferenza d'invitare il Consiglio d'amministrazione a stabilire l'ordine del giorno delle sessioni della Conferenza in modo che le questioni d'importanza internazionale che presentano un interesse particolare per i paesi lontani siano iscritte all'ordine del giorno di una sessione che abbia luogo ogni due anni, e che la Conferenza non prenda che, appunto durante dette sessioni, decisioni su questioni costituzionali e su questioni che possano dar luogo all'adozione di progetti di convenzione.

La Conferenza nella seduta plenaria del 31 ottobre adottò la prima risoluzione con 61 voti contro 12 mentre respinse la seconda con 52 voti contrari e 17 favorevoli.

5. STATISTICHE DELL'EMIGRAZIONE. L'Ufficio internazionale del Lavoro, sulla base delle risposte avute dai vari Governi ad un questionario ad essi sottoposto, aveva formulato un progetto di raccomandazione sulla comunicazione periodica all'Ufficio internazionale del Lavoro dei dati e delle informazioni statistiche relative all'emigrazione ed all'immigrazione da parte dei Governi. La Commissione nominata dalla Conferenza per l'esame di questo oggetto dell'ordine del giorno nominò a suo presidente il Delegato governativo italiano De Michelis. Essa prese come base di discussione il progetto di raccomandazione preparato dall'Ufficio e vi introdusse alcune modificazioni, che ne limitarono notevolmente il contenuto. Su proposta della rappresentanza Italiana, la Commissione approvò, inoltre, uno schema di risoluzione per il coordinamento internazionale delle statistiche dell'emigrazione. La Conferenza, con lievi aggiunte, adottò le proposte della Commissione. La raccomandazione, adottata nella seduta del 2 novembre con 87 voti favorevoli e nessuno contrario, è del seguente tenore:

1. La Conferenza generale raccomanda che ciascuno dei Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro comunichi all'Ufficio internazionale del Lavoro tutte le notizie di cui dispone attinenti all'emigra-

zione, all'immigrazione, al rimpatrio e al transito di andata e di ritorno degli emigranti, come altresì i provvedimenti presi o divisati rispetto a tali questioni.

Queste notizie dovrebbero essere comunicate possibilmente una volta ogni trimestre e al più tardi entro i tre mesi dalla fine del periodo al quale si riferiscono.

2. La Conferenza generale raccomanda che ciascuno dei Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro faccia ogni sforzo per comunicare all'Ufficio internazionale del Lavoro, entro i sei mesi successivi alla fine dell'anno cui si riferiscono, e nella misura delle informazioni disponibili, i totali degli emigranti e degli immigranti, distinguendo i nazionali dagli stranieri e specificando particolarmente per i nazionali e, in quanto possibile, per gli stranieri.

1°. il sesso dell'emigrante o dell'immigrante ;

2°. l'età ;

3°. la professione ;

4°. la nazionalità ;

5°. il paese della sua ultima residenza ;

6°. il paese dove si propone di stabilire la sua residenza.

7°. La Conferenza generale raccomanda che ciascuno dei Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro si metta d'accordo in quanto possibile con altri Membri per :

a. stabilire una definizione identica del termine « emigrante » ;

b. determinare le indicazioni che dovranno figurare uniformemente sui documenti d'identità rilasciati agli emigranti ed immigranti dalle competenti autorità dei Membri che si sono messi di accordo ;

c. adoperare un metodo uniforme per rilevare i dati statistici sull'emigrazione e l'immigrazione.

La risoluzione adottata dalla Conferenza è la seguente :

« La Conferenza internazionale del lavoro dà incarico all'Ufficio internazionale del Lavoro di spiegare la sua attività allo scopo di facilitare ogni sforzo per la coordinazione internazionale delle statistiche dell'emigrazione e dell'immigrazione.

« La Conferenza attira specialmente l'attenzione dell'Ufficio sull'importanza che presenta la classificazione per età : al disotto di 15 anni, da 15 a 55 anni, al disopra di 55 anni, in vista del lavoro intrapreso in unione col Comitato consultivo della Società delle Nazioni contro la tratta delle bianche ».

6. PROCEDURA PER GLI EMENDAMENTI ALLE CONVENZIONI.

— Nel rapporto del Direttore si attirò l'attenzione della Conferenza sulle difficoltà, che incontra la ratifica da parte degli Stati

delle convenzioni adottate dalla Conferenza. Tali difficoltà, talora, dipendono dal fatto che le convenzioni contengono disposizioni di carattere troppo rigido o particolareggiato, di fronte alle quali qualche Stato, pur essendo disposto in linea di principio ad accettare le norme fondamentali della convenzione, si astiene dal dare la sua ratifica. La Conferenza, così investita dell'esame di tale problema, che presenta una particolare importanza per l'efficacia degli sforzi di coordinazione internazionale del diritto del lavoro a cui mira l'Organizzazione internazionale del Lavoro coi progetti di convenzione da essa elaborati, decise di nominare una speciale Commissione per lo studio di tale delicato problema e per l'esame di qualche proposta accennata nel rapporto del direttore. La Commissione, avendo subito avvertito che il problema presentava una particolare importanza dal punto di vista giuridico, deliberò di deferire l'esame ad una Sottocommissione e di aggregarsi degli esperti giuristi dei principali Stati, fra cui per l'Italia il prof. Perassi. La Sottocommissione, assistita dagli esperti giuristi, prendendo le mosse da una proposta studiata dall'Ufficio internazionale del Lavoro, credette di poter arrivare a proporre uno schema di articolo, che, quando ne fosse il caso, la Conferenza avrebbe potuto inserire nei progetti delle future convenzioni allo scopo di offrire un procedimento più semplice per introdurre nelle convenzioni quelle modificazioni di carattere secondario, che apparissero necessarie per facilitare le ratifiche. La formula di tal articolo di carattere generale era la seguente :

« Su domanda di un Membro dell'Organizzazione e dopo compiuto il lasso di due anni dalla chiusura della sessione nel corso della quale il testo della presente convenzione è stato adottato, degli emendamenti che portano modificazioni nell'approvazione degli articoli..... (determinazione degli articoli, che dovrebbero essere esplicitamente contemplati in ogni discussione) potranno essere adottati dalla Conferenza alla maggioranza di due terzi dei voti espressi dai delegati presenti, purchè questa maggioranza comprenda i voti di tutti i delegati governativi debitamente autorizzati e di uno almeno dei delegati non governativi di ciascuno dei Membri che avranno ratificato la presente convenzione e che saranno rappresentati alla sessione. Ogni emendamento in tal modo adottato sarà registrato dal Segretariato generale delle Società delle Nazioni sei mesi dopo

la chiusura della Sessione nel corso della quale è stato adottato e sarà da tale momento considerato come incorporato alla presente convenzione.

«Tuttavia, nel caso che un Membro che ha ratificato la presente concessione ritenesse che l'emendamento adottato dalla Conferenza è di valore tale da esigere l'approvazione delle sue autorità legislative, esso notificherà tale circostanza al delegato generale della Società delle Nazioni, per il tramite dell'Ufficio internazionale del Lavoro, nel termine sopra indicato. In questo caso, non si potrà procedere alla registrazione ed alla messa in vigore dell'emendamento se non dopo la ratifica di esso da parte di tale Membro.»

La maggior parte degli esperti giuristi aggregati alla Commissione dichiararono che la formola proposta non avrebbe trovato difficoltà dal punto di vista del diritto costituzionale dei rispettivi paesi. La Commissione, però, innanzi alla quale la questione, indubbiamente delicata, venne discussa con una particolare ampiezza e talora con vivacità, non credette di far propria la formola proposta dalla sotto-commissione. Composta prevalentemente di elementi non giuristi, la Commissione di fronte a tale questione essenzialmente giuridica si lasciò piuttosto dominare da considerazioni e preoccupazioni politiche. E' notevole che sia i delegati operai che quelli padronali si manifestarono contrari, per considerazioni forse non coincidenti, ad ammettere il principio che le convenzioni adottate dalla Conferenza potessero essere modificate. Il concetto, che la formola proposta non avrebbe potuto aver efficacia se non per le convenzioni future nelle quali fosse inserita, e che, secondo tale formola, la Conferenza, adottando una convenzione, avrebbe essa stessa determinato, e quindi delimitato, le disposizioni di carattere secondario e di esecuzione che sarebbero state suscettibili di emendamento secondo la procedura speciale non fu, forse, compreso pienamente dalla maggioranza della Commissione, la quale si limitò ad adottare una risoluzione del seguente tenore:

«La Commissione ritiene che il problema sottoposto è molto difficile e delicato e non può essere risolto senza che tutte le informazioni suscettibili di risolverlo siano riunite e che, per conseguenza, la Conferenza non è in grado di prendere una decisione relativa alla questione degli emendamenti alle convenzioni. Rilevando l'importanza della questione, la Commissione propone alla Conferenza di incaricare l'Ufficio internazionale del La-